

ItaliaOggi Numero del 21/4/2009

## Edifici scolastici fatiscenti I genitori vogliono sapere

LETTERE

Di Angelo Laguardia Teramo Nicola Mondelli Valeria Cogliandrino Lagonegro Antimo Di Geronimo Marcello M

### L'ESPERTO RISPONDE/ Ecco a chi chiedere i documenti sull'agibilità

Terremoto, la lettera di un papà preoccupato

La lettera che pubblichiamo di seguito arriva da Campobasso. Porta la firma di un padre preoccupato per i suoi due figli che frequentano due scuole a suo dire vetuste. Nei suoi occhi ci sono ancora le immagini dei danni provocati dal terremoto che ha devastato le zone dell'Aquilano. Di qui la legittima richiesta di poter verificare i documenti attestanti l'agibilità degli edifici scolastici. Ma il diritto d'accesso alla documentazione deve farlo valere nei confronti delle autorità locali, la Provincia se si tratta di scuola superiore e il Comune, e non della dirigenza scolastica che materialmente non possiede la documentazione richiesta.

Sono padre di due bambini che frequentano la scuola in due edifici diversi. Entrambe le strutture sono piuttosto vetuste e sono molto preoccupato dopo il sisma dell'Abruzzo. Ho chiesto rassicurazioni ai dirigenti delle scuole interessate, che mi hanno detto di non disporre di documenti attestanti l'agibilità degli edifici scolastici. Vorrei sapere come posso fare per procurarmi questi certificati, se esistenti e quali sono le autorità competenti.

Valerio Calabrese Campobasso

In effetti i dirigenti scolastici interpellati dal lettore non coincidono propriamente con l'autorità competente. Se la scuola frequentata è una scuola superiore, l'autorità è la provincia. Per tutti gli altri tipi di scuola, invece, è il comune. L'interessato, dunque, potrà far valere il proprio diritto di accesso e di estrazione di copia dei documenti riguardanti l'agibilità degli edifici rivolgendosi, a seconda dei casi, al comune o alla provincia. E in quella sede potrà far valere legittimamente il proprio diritto, che è garantito in via generale dalla legge 241/90. In tal senso anche il Tar per l'Emilia Romagna (489/2006): «Non vi è dubbio che ai genitori degli alunni spetti una posizione legittimante costituita dall'interesse alla sicurezza delle strutture scolastiche in cui viene giornalmente svolta l'attività didattica, interesse rientrante nell'alveo del più ampio diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione e diretto all'osservanza delle norme tecniche e sanitarie, posizioni, queste ultime, tutelabili anche in via preventiva ex art. 700 c.p.c.». Tradotto dal burocratese all'italiano vuol dire che i genitori hanno diritto a vedere i documenti per tutelare la sicurezza dei propri figli e, se lo ritengono opportuno, possono anche pretenderlo ricorrendo al giudice, che deciderà in tempi strettissimi utilizzando una procedura abbreviata.

Antimo Di Geronimo

Graduatorie, non escludete la dirigente sindacale

Alla direzione didattica nella quale presto servizio è stato comunicato dall'Usp che per effetto della riduzione degli organici degli insegnanti si avrà per il prossimo anno scolastico un esubero di cinque unità. Per determinare i soprannumerari si sta compilando la prevista graduatoria nella quale non verrebbe inserita una collega dirigente sindacale e componente la Rsu. La esclusione dalla graduatoria sarebbe motivata dalla disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 4, del contratto del 7 agosto 1998, secondo la quale il suo trasferimento può essere disposto solo previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza e della Rsu ove il dirigente ne sia componente. Esiste veramente un simile norma? Bisogna diventare sindacalista o farsi eleggere nella Rsu per avere la garanzia di non essere trasferiti d'ufficio?

La norma esiste ed è stata utilizzata anche dal personale della scuola per diversi anni tra le proteste di quanti non erano né sindacalisti né componenti di una Rsu. Tale norma oggi non trova più applicazione per effetto di quanto dispone l'articolo 5 del Ccnq sottoscritto dall'Aran e da tutte le OO.SS. più rappresentative il 24 settembre 2007. All'articolo 18 del Ccnq del 7 agosto 1998, dispone l'articolo 5, è aggiunto il comma 4-bis che recita testualmente: Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica ed educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa. Ne consegue che una esclusione della collega dalla graduatoria compilata per l'individuazione del soprannumerario sarebbe illegittima.

Il ministero parla chiaro: 3 punti ai corsi di 1.500 ore

Nella mia provincia l'ufficio scolastico ha attribuito solo un punto ai corsi di perfezionamento di 1.500 ore e 60 crediti formativi universitari. Alcune colleghe hanno presentato ricorso al Tar e un paio di loro hanno già vinto la causa. Infine, ho saputo che il ministero dell'Istruzione ha attribuito 3 punti ai corsi di perfezionamento di 1.500 ore con il nuovo decreto sulle graduatorie, ma alcuni dicono che i 3 punti non si applicheranno ai corsi già presentati. Vorrei sapere se posso presentare un ricorso al Tar se l'ufficio deciderà di non dare i punti che non ha dato finora.

Va chiarito che la normativa sui punteggi non è cambiata. La questione della valutazione dei corsi di perfezionamento di 1.500 ore è sorta solo per effetto di una interpretazione minoritaria adottata dagli uffici scolastici regionali del Lazio e della Basilicata, che hanno attribuito per questi titoli un solo punto, in luogo di 3 punti attribuiti da tutti gli altri uffici scolastici. La questione ha determinato l'insorgenza di un forte contenzioso giurisdizionale che, in primo grado, ha visto soccombenti le amministrazioni interessate. L'amministrazione centrale, peraltro, al fine di dare uniformità all'interpretazione della tabella di valutazione dei titoli, quest'anno ha introdotto nel decreto una norma interpretativa, che si limita a spiegare che i titoli di perfezionamento di 1.500 ore vanno valutati 3 punti. Ciò vuol dire che, rispetto al passato, oggi esiste una posizione tassativa e determinata da parte dell'amministrazione centrale e che le amministrazioni periferiche che hanno adottato l'interpretazione minoritaria, ad oggi, hanno un elemento in più per valutare l'opportunità di agire in autotutela alla rettifica di tutti i punteggi. Se ciò non dovesse avvenire, coloro che non hanno presentato ricorso in prima battuta potrebbero chiedere espressamente la corresponsione dei 3 punti e, in caso di mancata attribuzione, potranno impugnare il diniego dell'amministrazione. Quanto al giudice davanti al quale presentare il ricorso, le sezioni unite della Cassazione (ordinanza 3399 del 13 febbraio 2008) hanno affermato che, quando si discute di gestione delle graduatorie, il giudice competente è il giudice ordinario. Non di meno, ad oggi, il Tar continua a pronunciarsi su questioni di questo tipo.

Contro il licenziamento c'è sempre il giudice

Il dirigente della scuola dove insegnavo con un incarico di supplenza mi ha licenziato, adducendo come giustificazione il fatto che si erano sbagliati quando avevano scorso la graduatoria per individuare il supplente a cui assegnare l'incarico. Vorrei sapere se è corretto licenziare in tronco un docente che non ha colpa degli errori della segreteria e se posso fare qualcosa per tutelarmi.

Dal racconto del lettore sembrerebbe trattarsi di un caso di risoluzione del contratto, per effetto del verificarsi della clausola risolutiva espressa che viene inserita in tutti i contratti di assunzione. Si tratta di una pattuizione informata al disposto dell'articolo 1456 del codice civile, che consente la risoluzione del contratto senza essere vincolati alle ipotesi classiche previste dallo stesso codice (inadempimento, impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità sopravvenuta). Non di meno, l'interessato può esperire le procedure stragiudiziali al fine di verificare bonariamente se sia possibile ottenere l'incarico precedentemente rifiutato e, in caso negativo, potrà adire il giudice ordinario per lo meno per perdita di chance.